ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 17 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede centrale e presso gli uffici interregionali della Federazione e deve essere inviato, per posta raccomandata, ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione ove si tratti di assemblea ordinaria, o almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it